

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI**

Il Giudice

Letti gli atti del fascicolo dell'esecuzione avente RGE OMISSIS

Letta in particolare la opposizione spiegata da aggiudicatario nella presente procedura di uno dei lotti posti in vendita;

Ritenuto di dover qualificare la stessa come opposizione all'esecuzione [rectius, agli atti esecutivi, n.d.r.] ex art.617, secondo comma, c.p.c., atteso che viene spiegata censura avverso il decreto di trasferimento;

Rilevato che la parte opponente, invero, non invoca la nullità dell'atto traslativo, ma chiede una riduzione del prezzo di vendita ex art.2921 c.c., attesa la inesattezza quantitativa riscontrata nell'immobile ed una serie di vizi ulteriori;

Richiamato il principio della stabilità della vendita forzata, le norme di cui agli articoli 2921 e 2922 c.c., nonché le forme di tutela risarcitoria esterne rispetto al processo esecutivo, deve ritenersi che la tutela invocata non sia ammissibile, con conseguente rigetto della istanza di cautela;

Ed invero, letto l'art.2921 c.c., deve rilevarsi che la norma in esame, attribuisce all'aggiudicatario una tutela restitutoria e, se del caso, anche una tutela di carattere risarcitorio; all'aggiudicatario "evitto" viene riconosciuto il diritto di ripetere il prezzo non ancora distribuito o quello oggetto di distribuzione (nel caso in cui questa sia già intervenuta), fatta salva la responsabilità del creditore procedente per i danni ed il limite dei creditori privilegiati od ipotecari ai quali la causa di evizione non sia opponibile.

La ratio della disposizione è ben delineata dalla Corte di cassazione, allorquando afferma che: «In tema di evizione del bene oggetto di vendita forzata, dunque, trova fondamento applicativo il criterio che è stato affermato dalla giurisprudenza con particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 1483 c.c.: in base ad esso, la garanzia per evizione ha la funzione di eliminare lo squilibrio delle prestazioni determinato dall'inadempimento del venditore; la garanzia opera, dunque, nei limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione del contratto anche in mancanza di colpa del venditore; la colpa è invece necessaria allorché il compratore chieda il risarcimento integrale dei danni, comprensivo anche dell'interesse positivo (Cass. 22 giugno 2006, n. 14431; Cass. 27 gennaio 1998, n. 792; Cass. 6 novembre 1986, n. 6491; per l'applicazione del principio all'evizione di cui all'art. 2921 c.c., cfr. Cass. 12 febbraio 2015, n. 2750, in motivazione)»; in altri termini, la norma riconosce tutela all'aggiudicatario attraverso una azione contro i creditori per la ripetizione dell'indebito, in proporzione del prezzo loro distribuito. La ratio, dunque, è da ricercare nella responsabilità assunta da chi pone in moto il processo esecutivo ed indica i beni da espropriare, nonché da chi trae vantaggio dalla procedura stessa.

Rilevato quanto precede in ordine alla norma invocata da parte opponente, deve ritenersi che nel caso di specie non sussistano i presupposti per configurare i vizi denunciati come ipotesi di evizione parziale: la giurisprudenza di legittimità, come noto, ritiene che l'elemento caratterizzante l'evizione sia sempre l'intervento rivendicativo o espropriativo del terzo, vendita volontaria o forzata che sia escludendo invece la garanzia quanto il terzo si limiti ad affermare la esistenza di un diritto di proprietà sul bene, senza esperire alcuna azione per

Ordinanza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Ermelinda Mercurio, del 23 dicembre 2019

recuperare il diritto nella propria sfera patrimoniale (ex plurimis si veda Cass. 13-05-2003 n.7294);

Ritenuti, per tutto quanto fin qui osservato, insussistenti i presupposti per adottare la richiesta sospensione;

Ritenuto che la liquidazione delle spese di lite della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione agli atti esecutivi segue la soccombenza, (ex plurimis, si veda la sentenza della Cassazione del 24 ottobre 2011 n.22033) e ritenuto che per quanto concerne il calcolo delle dette spese, esse si liquidano alla luce del D.M. 55/2014, applicabile *ratione temporis*, e relativi parametri, ovvero fase introduttiva/ fase decisionale di un procedimento cautelare, considerando il valore medio dello scaglione di riferimento, anche alla luce della sentenza della Cassazione, Sez. 3, n. 1360 del 23/01/2014 in ordine al valore della causa, la cui massima di seguito si riporta: «Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione all'espropriazione forzata, il valore della causa va determinato in relazione al 'peso' economico delle controversie e dunque: (a) per la fase precedente l'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile».

P.Q.M.

Letto l'art. 624 c.p.c.

RIGETTA l'istanza spiegata da AGGIUDICATARIO

Letto l'art. 91 c.p.c.

CONDANNA parte opponente alla refusione delle spese e di lite della presente fase sommaria in favore di ciascuna parte opposta, che si liquidano, avuto riguardo al valore della controversia, alla attività espletata ed alla assenza di particolari questioni di fatto o di diritto, in euro € 2.832,00, oltre oneri fiscali, con attribuzione all'avv. OMISSIS, per espressa richiesta fattane.

Letto l'art. 616 c.p.c.

ASSEGNA termine di giorni sessanta per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena sulla spiegata opposizione, a decorrere dalla scadenza del termine per proporre reclamo o se interposto reclamo dalla conoscenza legale della decisione dello stesso, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c., ridotti della metà.

Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.

Santa Maria Capua Vetere, 23.12.2019

Il giudice dell'esecuzione
Dott. ssa. Ermelinda Mercurio

Ordinanza, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giudice Ermelinda Mercurio, del 23 dicembre 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

Ex Parte Creditoris